



AGENZIA DEL DEMANIO

Gara Europea con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50 e ss.mm e ii. per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria relativi alle indagini preliminari al PFTE, consistenti nel rilievo plano-altimetrico del compendio immobiliare, nel rilievo plano-volumetrico degli immobili esistenti, nelle indagini geologica, geotecnica, idrologica, ambientale e vegetazionale, oltre lo studio di inserimento urbanistico da eseguirsi presso l'area occupata dalle caserme dismesse "Milano" e "Capozzi" di Bari di proprietà dello stato da destinare a Nuovo Parco della Giustizia.

FAQ – RISPOSTE AI QUESITI POSTI DAI CONCORRENTI (al 02/12/2020)

Domanda n.1:

Con riferimento a quanto indicato al paragrafo 5 del disciplinare di gara "Sono altresì ammessi i soggetti di cui all'art. 45 comma 2 del Codice per l'espletamento delle seguenti prestazioni: - analisi vegetazionali, fermo restando l'autonomo possesso dei requisiti di natura tecnico – professionale richiesti per la prestazione secondaria oggetto dell'appalto (ascrivibile alla categoria/Id Opere P.03) da parte dell'operatore economico associato partecipante di cui all'art. 46 del Codice, al quale dovrà inoltre essere riconducibile la specifica professionalità del gruppo di lavoro di cui al par. 7.1. del disciplinare Responsabile delle indagini agronomiche e vegetazionali - attività di rilievo e indagini archeologiche, fermo restando l'autonomo possesso dei requisiti di natura tecnico – professionale richiesti per la prestazione secondaria oggetto dell'appalto (ascrivibile alla categoria/Id Opere E.20) da parte dell'operatore economico associato partecipante di cui all'art. 46 del Codice, al quale dovranno inoltre essere riconducibili le specifiche professionalità del gruppo di lavoro di cui al par. 7.1. del disciplinare Responsabile dell'attività di rilievo e Responsabile dell'indagine archeologica. Sono parimenti ammessi i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, del Codice per l'espletamento delle attività di analisi ambientali e delle indagini del sottosuolo, tenuto conto della natura delle predette prestazioni, non rientranti nell'ambito dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria." Si chiede di chiarire se i responsabili delle attività sopra descritte possano essere mandanti non in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui al paragrafo 7.3 del disciplinare.

Risposta:

Con riferimento al quesito si rappresenta che i soggetti di cui all'art. 45 del Codice associati al raggruppamento per l'espletamento di alcune delle prestazioni secondarie dell'appalto (ossia quelle consistenti in analisi vegetazionali, attività di rilievo ed indagini archeologiche) non concorrono alla dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica - professionale. Ciò in conformità a quanto previsto dal Disciplinare di gara a pag. 17, cui si rinvia, ove si specifica che "nel caso in cui venga associato stabilmente alla compagine del raggruppamento un soggetto di cui all'art. 45 del Codice per l'espletamento delle analisi vegetazionali (prestazione ascrivibile alla categoria/Id Opere P.03) o dell'attività di rilievo e delle indagini archeologiche (attività espressamente ascritte entro la categoria/Id Opere E20), il possesso dei requisiti di natura tecnico – professionale richiesti per le prestazione secondaria dovrà comunque essere garantito dall'operatore economico associato



partecipante di cui all'art. 46 del Codice, non rilevando l'eventuale contributo della mandante di cui all'art. 45 del Codice ai fini del raggiungimento dei requisiti prescritti nel par. 7.3.

In altre parole, in relazione alle prestazioni suddette, annoverabili in ogni caso tra i servizi di architettura e di ingegneria, la partecipazione come mandanti dei soggetti del 45 è ammessa soltanto a condizione che i requisiti di natura tecnico – professionale relativi alla categoria di opere di riferimento (P.03 o E.20) siano comprovati dai componenti del raggruppamento rientranti nell'elenco di cui all'art. 46.

Quanto allo svolgimento delle prestazioni relative alle analisi ambientali e alle indagini del sottosuolo, attività che per loro natura non rientrano nei servizi tecnici, è richiesto il possesso di requisiti di capacità tecnica appositamente prescritti, costituiti da un elenco dei servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento espletati nei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando (cfr. punto 7.3 lett. g) del disciplinare). Come infatti previsto al richiamato par. 7.3 del disciplinare, “Tenuto conto della duplice natura delle prestazioni oggetto di affidamento, solo in parte (in misura comunque maggioritaria) riconducibili ai servizi di ingegneria e di architettura, si è inteso richiedere distinti requisiti di capacità tecnica e professionale, onde garantire adeguata esperienza per l'intero oggetto dell'appalto. I requisiti di cui alle lett. e) ed f) sono riferiti alle prestazioni rientranti tra i servizi di architettura ed ingegneria, mentre quelli di cui alla lett. g) alle restanti prestazioni di analisi ambientali ed indagini del sottosuolo”.

Domanda n.2:

In merito a quanto richiesto al punto 7.1.2. del Disciplinare di gara si chiede se il “Professionista Tecnico responsabile delle indagini agronomiche e vegetazionali” possa essere anche un laureato in Scienze Geologiche abilitato all'esercizio della professione, iscritto all'Albo professionale ed in regola con i crediti formativi

Risposta:

Con riferimento a quanto richiesto si precisa che un tecnico in possesso di laurea in Scienze Geologiche non potrà svolgere le attività di indagine agronomica e vegetazionale in quanto la richiamata laurea non è equipollente con le lauree in Scienze Ambientali/Scienze Naturali/Scienze Biologiche/Scienze agrarie richiesta dal disciplinare.

Domanda n.3:

All'interno del Disciplinare di Gara, al capitolo 7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ - Requisiti del gruppo di lavoro, per la professionalità n. 2 - Professionista Tecnico responsabile delle indagini agronomiche e vegetazionali, si richiede che tale figura sia in possesso di laurea magistrale o quinquennale in Scienze Ambientali/Scienze naturali/Scienze biologiche/Scienze Agrarie. Si chiede di chiarire se questa figura possa essere ricoperta anche da un professionista laureato in Scienze forestali, essendo la suddetta laurea equipollente alla laurea in Scienze Agrarie, tanto che gli abilitati alla professione appartengono al medesimo albo.



Risposta:

Con riferimento a quanto richiesto si precisa che un tecnico in possesso di laurea in Scienze Forestali potrà svolgere le attività di indagine agronomica e vegetazionale in quanto la richiamata laurea è equipollente con la laurea in Scienze Agrarie richieste dal disciplinare.

Domanda n.4:

Si chiede se sia obbligatorio e necessario inserire all'interno di un RTI costituendo un professionista iscritto da meno di 5 anni (Giovane professionista)? In caso affermativo, si chiede se la figura debba concorrere al raggiungimento dei requisiti economici/tecnici richiesti e se debba essere provvisto di una determinata laurea o iscrizione all'albo.

Risposta:

Non è necessario prevedere all'interno del raggruppamento la figura del giovane professionista, in quanto l'art. 4 del DM 263/2006 prescrive testualmente la presenza di quest'ultimo "quale progettista" e, dunque, in relazione ad attività di progettazione intese in senso stretto, che esulano dall'ambito di affidamento del presente appalto.

II RUP

Arch. Silvano Arcamone